

STATISTICHE SULLE DICHIARAZIONI FISCALI
NOVITA' NORMATIVE IRPEF
ANNO D'IMPOSTA 2014

Persone fisiche

Persone fisiche titolari di partita IVA

Società di persone

A cura di
Direzione Studi e Ricerche Economico-Fiscali
Ufficio di Statistica

Sommario

PERSONE FISICHE

1.	Certificazione Unica	4
2.	730 Precompilato	4
2.1	Contenuto della dichiarazione precompilata.....	4
2.2	Termine di presentazione	5
2.3	La precompilata non è un obbligo.....	5
2.4	Contribuenti che hanno ricevuto il Modello 730 precompilato	5
2.5	Presentazione della dichiarazione	6
2.6	Accettazione della dichiarazione senza modifiche	7
2.7	Responsabilità dei CAF e degli intermediari abilitati	7
3.	Le novità dei “Modelli 730 e UNICO”	8
3.1	Modalità di presentazione.....	8
3.2	Frontespizio.....	8
3.2.1	Non residenti sentenza “Schumacker”	9
3.2.2	Familiari a carico	9
3.3	Le novità del Quadro RA	10
3.3.1	Coltivatore diretto ed imprenditore agricolo professionale	10
3.3.2	Reddito di terreno incolto.	10
3.3.3	Agroenergie.....	10
3.3.4	Rivalutazione reddito dominicale ed agrario	11
3.3.5	Esenzioni IMU terreni	12
3.4	Le novità del Quadro RB.....	13
3.4.1	Fabbricati locati	13
3.4.2	Fabbricati non locati	13
3.4.3	Abitazione principale.....	13
3.4.4	Fabbricati abitativi situati nello stesso comune nel quale si trova l’immobile adibito ad abitazione principale	14
3.4.5	Cedolare secca	14
3.5	Bonus fiscale di 80 EURO.....	15
3.6	Detrazioni per reddito da lavoro dipendente.....	16
3.7	Credito ‘Art-bonus’	18
3.8	Contributo su pensioni	18
3.9	Premi di produttività.....	19
3.10	Addizionali regionali e comunali Irpef	20
3.11	Oneri deducibili e detraibili	20
3.11.1	Liberalità alle associazioni di promozione sociale, alle Onlus e ai partiti politici	20
3.11.2	Polizze assicurative	20
3.11.3	Interessi passivi di mutui per l’acquisto di immobili.	21
3.11.4	Agevolazioni fiscali per il risparmio energetico.....	22
3.11.5	Contributo al SSN attraverso il pagamento RC auto.....	22
3.11.6	Detrazione per inquilini con contratti di locazione	22
3.12	Redditi diversi di natura finanziaria	23
3.13	Quadro RW	24

PERSONE FISICHE TITOLARI DI PARTITA IVA

1. Tassazione forfetaria delle agroenergie	26
2. Agevolazione ai giovani agricoltori con meno di 35 anni.....	26
3. Conservazione dei documenti rilevanti ai fini tributari	27
4. Art bonus	27
5. Credito di imposta per investimenti in beni strumentali nuovi	28
6. Decadenza dall'agevolazione relativa alle start up innovative	29
7. Il quadro RT	29
8. Studi di settore: adeguamento ai fini IVA.....	29
9. Canoni di leasing.....	30

SOCIETA' DI PERSONE

1. Presentazione dichiarazione ed effettuazione versamenti	31
2. Quadro OP	32
3. Modifiche della normativa sulle societa' di comodo	33
4. Ace (rs45) nuovo coefficiente.....	33
5. Attivita' agroenergetiche	33
6. Conservazione dei documenti rilevanti ai fini tributari.....	34
7. Art bonus.....	34
8. Credito di imposta per investimenti in beni strumentali nuovi	35
9. Canoni di leasing.....	35

Persone fisiche

1. CERTIFICAZIONE UNICA

A partire dal 2015 per il periodo d'imposta 2014, i sostituti d'imposta sono tenuti a trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate, entro il 7 marzo 2015, le certificazioni relative ai redditi di lavoro dipendente, ai redditi di lavoro autonomo e ai redditi diversi, già rilasciate ai soggetti beneficiari entro il 28 febbraio.

Sono state inviate all'Agenzia delle Entrate tutte le certificazioni uniche rilasciate dai sostituti d'imposta, anche qualora attestassero tipologie reddituali per le quali il dettato normativo non ne prevedeva la predisposizione per la dichiarazione dei redditi precompilata.

In pratica, i precedenti modelli *CUD* (Certificazione Unica del Dipendente) e le *Certificazione dei compensi* e ritenute per redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, sono confluiti in un'unica certificazione: appunto la “**Certificazione Unica**” (CU).

2. 730 PRECOMPILATO

2.1 CONTENUTO DELLA DICHIARAZIONE PRECOMPILATA

Per la predisposizione del modello 730 precompilato l'Agenzia delle Entrate ha utilizzato:

- i dati contenuti nella Certificazione Unica, che da quest'anno viene inviata dai sostituti d'imposta all'Agenzia delle Entrate;
- i dati relativi agli interessi passivi sui mutui, ai premi assicurativi e ai contributi previdenziali, che vengono comunicati all'Agenzia delle Entrate dai soggetti che erogano mutui agrari e fondiari, dalle imprese di assicurazione e dagli enti previdenziali;
- alcuni dati contenuti nella dichiarazione dei redditi dell'anno precedente (ad esempio gli oneri che danno diritto a una detrazione da ripartire in più rate annuali, come le spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio, i crediti d'imposta e le eccedenze riportabili);
- gli altri dati presenti nell'Anagrafe tributaria (ad esempio i versamenti effettuati con il modello F24 e i contributi versati per lavoratori domestici).

2.2 **TERMINE DI PRESENTAZIONE**

Il termine di presentazione originariamente era previsto per il 7 Luglio 2015¹, poi differito al 23 luglio per i CAF e gli intermediari che, alla data del 7 luglio, avessero già trasmesso almeno l'80% delle dichiarazioni prese in carico.

In ogni modo, nel caso in cui dalla dichiarazione emerga un debito, il pagamento deve comunque essere effettuato con le modalità ed entro i termini previsti per il versamento dell'Irpef:

- entro il 16 giugno o il 16 luglio (con la maggiorazione dello 0,4%), in relazione al saldo e all'eventuale primo acconto;
- ovvero entro il 30 novembre, in relazione al secondo o unico acconto.

2.3 **LA PRECOMPILATA NON È UN OBBLIGO**

Il contribuente che riceve il modello 730 precompilato non è obbligato ad utilizzarlo e può presentare la dichiarazione dei redditi con le 'vecchie' modalità ordinarie (*utilizzando il modello 730 o il modello Unico*).

2.4 **CONTRIBUENTI CHE HANNO RICEVUTO IL MODELLO 730 PRECOMPILATO**

Hanno ricevuto il modello 730 precompilato i contribuenti che soddisfacevano le seguenti condizioni:

- titolarità nel 2014 di redditi di lavoro dipendente, pensione e assimilati;
- presentazione, per l'anno 2013, di un modello dichiarativo (Unico o 730)².
- assenza, con riferimento all'anno d'imposta precedente (2013), di dichiarazioni correttive nei termini o integrative, per le quali, al momento della elaborazione della dichiarazione, fosse ancora in corso l'attività di liquidazione automatizzata ai sensi dell'art. 36-bis del d.P.R. 600/73.

¹ Scadenza unificata sia per la precompilata che per il modello ordinario (730). Fino a quest'anno era diverso per chi presentava il modello tramite sostituto o Caf.

² Modelli "UNICO" presentati da Persone Fisiche che avrebbero avuto i requisiti per presentare il Modello 730, ovvero hanno presentato i quadri RM, RT e RW del Modello UNICO Persone Fisiche, oltre al Modello 730.

2.5 **PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE**

Il 730 precompilato può essere presentato:

- direttamente o tramite sostituto;
- attraverso un CAF o un professionista.

Il contribuente che ha inteso presentare il 730 precompilato direttamente tramite il sito internet dell'Agenzia delle entrate ha dovuto:

- indicare i dati del sostituto d'imposta che effettuerà il conguaglio;
- compilare la scheda per la scelta della destinazione dell'8, del 5 e del 2 per mille dell'Irpef, *anche se non esprime alcuna scelta*;
- verificare con attenzione che i dati presenti nel 730 precompilato siano corretti e completi.

In alternativa alla presentazione diretta tramite il sito internet, il modello 730 precompilato poteva essere presentato:

- al proprio sostituto d'imposta (datore di lavoro o ente pensionistico), se quest'ultimo ha comunicato entro il 15 gennaio di prestare assistenza fiscale;
- a un Caf o a un professionista abilitato (consulente del lavoro, dottore commercialista, ragioniere o perito commerciale).

Il contribuente che non ha seguito la presentazione diretta, ha dovuto consegnare al sostituto d'imposta, al Caf o al professionista un'apposita **delega per l'accesso al proprio modello 730** precompilato.

Nell'ottica di semplificazione degli adempimenti fiscali, il soggetto che fornisce l'assistenza "propone" al contribuente l'utilizzo del 730 precompilato, ed è necessario esplicitare un eventuale rifiuto del contribuente a conferire la delega per lo scarico del modello.

Quando il contribuente richiede assistenza fiscale al Caf o al professionista abilitato ma non intende utilizzare la dichiarazione 730 precompilata, neanche per il tramite di chi presta assistenza fiscale, quest'ultimo acquisisce idonea documentazione da cui si evince la mancata autorizzazione da parte del contribuente all'accesso al modello 730 precompilato.

2.6 ACCETTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE SENZA MODIFICHE

Ai sensi dell'articolo 5 del Dlgs 175/2014, “**nel caso di presentazione della dichiarazione precompilata**, direttamente ovvero tramite il sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale, **senza modifiche**³ non si effettuano i controlli:

a) formale, sui dati relativi agli oneri indicati nella dichiarazione precompilata forniti dai soggetti terzi di cui all'articolo 3. Resta fermo il controllo della sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto alle detrazioni, alle deduzioni e alle agevolazioni;

b) di cui all'articolo 1, comma 586, della legge 27 dicembre 2013, n. 147⁴.

2.7 RESPONSABILITÀ DEI CAF E DEGLI INTERMEDIARI ABILITATI

Come sopra detto, la trasmissione della dichiarazione precompilata può avvenire, conferendo apposita delega, tramite il proprio sostituto d'imposta che presta assistenza fiscale ovvero tramite un CAF o professionista.

Se la trasmissione da parte del “proprio sostituto” non ha sostanziali risvolti in tema di responsabilità (in pratica, responsabile degli eventuali errori sulla dichiarazione resta sempre il contribuente), in caso di intervento del CAF o dell'intermediario la dichiarazione (accettata o modificata) trasmessa deve essere provvista di visto di conformità.

Le nuove disposizioni (articolo 6 del D.Lgs. n. 175/2014) intervengono, rivoluzionando il sistema sanzionatorio, nei confronti dei CAF e professionisti.

Infatti, in caso di visto infedele, tali soggetti sono chiamati non solo al versamento delle sanzioni e degli interessi, ma **anche delle maggiori imposte del contribuente**⁵ (tranne nell'ipotesi in cui egli sia stato indotto in errore da una condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente).

Gli intermediari possono attenuare l'impatto sanzionatorio, presentando una dichiarazione rettificativa del contribuente entro il **10 novembre 2015**.

³ Casistica che **include anche le modifiche che non incidono sul calcolo del reddito complessivo o dell'imposta (ad esempio: variazione dei dati della residenza anagrafica senza modificare il comune del domicilio fiscale)**.

⁴ In caso di rimborso complessivamente superiore a 4.000 euro, si effettuano controlli preventivi, anche documentali, sulla spettanza delle detrazioni per carichi di famiglia.

⁵ Il soggetto responsabile dell'assistenza fiscale rilascia il visto di conformità dei dati esposti nelle dichiarazioni alla relativa documentazione (art. 35, comma 2, lettera b, D.Lgs. n. 241/1997).

A tale proposito, il professionista è tenuto a stipulare una polizza assicurativa della responsabilità civile, per gli eventuali danni causati nel fornire assistenza fiscale, il cui massimale deve essere adeguato al numero dei contribuenti assistiti e comunque non inferiore a 3 milioni di euro (art. 22, decreto n. 164/1999, come modificato dal D.Lgs. n. 175/2014 per adeguare l'importo ai maggiori rischi derivanti dalle nuove norme sulla dichiarazione precompilata).

Per mantenere la propria iscrizione nell'elenco informatizzato, l'intermediario abilitato deve provvedere tempestivamente a comunicare alla Direzione regionale competente ogni variazione dei dati comunicati e far pervenire il rinnovo della prevista polizza assicurativa o l'attestato di quietanza di pagamento qualora il premio relativo alla polizza sia stato suddiviso in rate.

Nel caso in cui il contribuente non intenda presentare la dichiarazione correttiva, l'intermediario può trasmettere una *comunicazione* dei dati relativi alla rettifica.

In entrambi i casi la sanzione (pari al 30% delle maggiori imposte) viene ridotta a un ottavo (quindi al 3,75%) mentre imposta e interessi competono al contribuente.

Rimane in vigore la disposizione che prevede la possibilità, da parte del contribuente, di ravvedersi presentando un modello UNICO rettificativo entro il 30 settembre dell'anno successivo: in tal caso, al CAF o professionista non potrebbe essere irrogata alcuna sanzione in quanto l'art. 39, D.Lgs. n. 241/1997 prevede ancora l'inapplicabilità delle sanzioni in capo all'intermediario se, a seguito del controllo, non risultano somme dovute.

3. LE NOVITÀ DEI “MODELLI 730 E UNICO”

3.1 *MODALITÀ DI PRESENTAZIONE*

Per quanto attiene il modello 730 l'**unica modalità di presentazione** è quella **telematica**.

La presentazione del modello Unico può ancora avvenire attraverso il cartaceo presentato in Agenzia Postale⁶, limitatamente ai casi di seguito riportati:

- possesso di redditi fondiari in assenza di redditi di lavoro dipendente e assimilati sia nel 2014 che nel 2015;
- necessità di presentare, oltre le informazioni del mod. 730, anche almeno uno dei quadri RM, RT, RW, AC;
- dichiarazione presentata per conto di contribuenti deceduti.

3.2 *FRONTESPIZIO*

Si evidenziano le principali innovazioni:

- non è più presente lo stato civile del contribuente;
- non è più presente l'indicazione del domicilio fiscale al 31 dicembre dell'anno precedente in quanto, a seguito delle semplificazioni previste dal D.Lgs. n. 175/2014, viene uniformata la data di riferimento del domicilio fiscale ai fini dell'addizionale regionale e comunale, fissata, già a partire dal periodo d'imposta 2014, al **1° gennaio dell'anno di riferimento**. L'indicazione di tale dato serve per l'individuazione del Comune al quale, eventualmente, deve essere versato l'acconto di addizionale comunale all'IRPEF per il 2015.

⁶ Si rammenta che la scadenza di presentazione in questo caso è il 30 giugno 2015.

3.2.1 Non residenti sentenza “Schumacker”

A partire dal periodo d'imposta 2014, alle persone fisiche non residenti fiscalmente in Italia, ma fiscalmente residenti nella Ue, oppure in uno Stato dello Spazio Economico Europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono in Italia almeno il 75% del loro reddito complessivo, sono riconosciute le detrazioni e deduzioni Irpef⁷.

Le nuove disposizioni rispondono all'esigenza di far fronte alla procedura d'infrazione aperta dalla Commissione UE nei confronti dell'Italia. La Commissione Europea, sulla base dell'orientamento assunto dalla giurisprudenza comunitaria (sentenza C-279/93 caso Schumacker), considera una discriminazione non ammessa dal diritto dell'Ue, il fatto che un sistema tributario ammetta la detrazione/deduzione esclusivamente in favore dei soggetti residenti, negando tale agevolazione ai soggetti residenti in un altro Stato membro.

Il sistema tributario italiano prevedeva per i non residenti la possibilità di usufruire di determinate detrazioni e deduzioni, ma non tutte quelle riservate ai contribuenti fiscalmente residenti in Italia e questo indipendentemente dal reddito prodotto dal soggetto non residente in Italia.

Con la Legge europea bis, viene introdotta a regime la possibilità, per i soggetti non residenti, di usufruire di tutte le deduzioni e detrazioni previste per i soggetti residenti, a condizione che:

- i soggetti non residenti producano almeno il 75% del proprio reddito complessivo in Italia;
- non godano nello Stato di residenza di analoghe agevolazioni fiscali.

3.2.2 Familiari a carico

A partire dalla compilazione delle dichiarazioni relative all'anno d'imposta 2015, non è più presente la casella contenente il numero di figli all'estero nel caso in cui non siano dotati di codice fiscale italiano.

Nella modellistica del 2015, se si vuole fruire del carico di famiglia, il codice fiscale dei figli residenti all'estero deve essere indicato obbligatoriamente nell'apposito prospetto.

⁷ LEGGE 30 ottobre 2014, n. 161 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea) c.d. Legge europea 2013-bis.

3.3 LE NOVITÀ DEL QUADRO RA

3.3.1 *Coltivatore diretto ed imprenditore agricolo professionale*

Ai sensi dell'articolo 31 della legge 590/1965, sono definiti coltivatori diretti: «*coloro che direttamente ed abitualmente si dedicano alla coltivazione dei fondi ed all'allevamento e al governo del bestiame*», a condizione che la forza lavorativa complessiva del nucleo familiare non sia inferiore ad un terzo di quella occorrente per la normale necessità di coltivazione del fondo.

L'articolo 1 del Dlgs 99/2004 attribuisce la qualifica di Imprenditore agricolo professionale (Iap) a chi, in possesso di conoscenze e competenze professionali, dedichi alle attività agricole, direttamente o in qualità di socio, almeno il 50% del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi da tali attività almeno il 50% del proprio reddito globale da lavoro.

Entrambe le qualifiche sono soggette a verifica da parte degli ispettorati agrari delle Province di appartenenza.

3.3.2 *Reddito di terreno incolto.*

Sino alla dichiarazione relativa all'anno 2013, indicando nella colonna 7 (“casi particolari”) del quadro RA il codice “1” i contribuenti potevano dichiarare nel 730 o nel modello Unico, che il terreno non era stato «*coltivato, neppure in parte, per un'intera annata agraria e per cause non dipendenti dalla tecnica agraria*».

In tale modo si poteva beneficiare della **riduzione del 70% del reddito dominicale** dei terreni contemporaneamente non coltivati, non affittati ed esenti da Imu e del reddito dominicale di quelli locati, ma non coltivati.

L'articolo 7, comma 3, decreto legge 24 giugno 2014, n. 91 ha abrogato dal 2014 questa agevolazione, prevista dall'articolo 31, comma 1 del Tuir.

3.3.3 *Agroenergie*

Il comma 423 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 ha stabilito che la produzione e la cessione di energia elettrica derivante da fonti rinnovabili di origine agricola o forestale effettuate dagli imprenditori agricoli rientrano tra le attività connesse di cui al comma 3 dell'art. 2135 c.c. ed andavano considerate produttive di reddito agrario ex art. 32 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

Con l'approvazione dell'articolo 22 del D.L. n. 66/2014, le attività di produzione di energia elettrica e calorica da parte delle aziende *agricole non rientrano più nel reddito agrario ed il reddito viene determinato forfetariamente, pari al 25% dei corrispettivi soggetti a registrazione ai fini dell'Iva.*

Per gli anni 2014 e 2015 è stata prevista una franchigia pari a 260.000 KWh per le produzioni di energia da fotovoltaico e 2.400.000 KWh per la produzione di energia da risorse agroforestali (biogas), sotto la quale non scatta la determinazione forfetaria del reddito.

L'energia eccedente viene tassata considerando il reddito determinato forfetariamente nella misura del 25% dei corrispettivi soggetti a registrazione ai fini dell'Iva escludendo però la tariffa incentivante.

3.3.4 Rivalutazione reddito dominicale ed agrario

La Legge 24 dicembre 2012, n. 228, c.d. "Legge di Stabilità 2013" all'articolo 1, comma 512, come modificato dall'articolo 7, comma 4, D.L. n. 91/2014 ha previsto un'ulteriore rivalutazione dei redditi dominicale e agrario, a partire dal periodo di imposta 2013.

In particolare, ai fini delle imposte dirette, *i redditi dominicali e agrari sono rivalutati* del:

- 15% per gli anni 2013 e 2014;
- 30% per il 2015;
- 7% a decorrere dal 2016.

Per i terreni agricoli e per quelli non coltivati, posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (IAP) l'ulteriore rivalutazione è pari:

- al 5% per gli anni 2013 e 2014;
- al 10% per il 2015.

Tale incremento va applicato sull'importo risultante dalla rivalutazione ex art. 50, Legge n. 662/96, pari all'80% per il reddito dominicale e al 70% per il reddito agrario.

3.3.5 *Esenzioni IMU terreni*

Sono state inoltre riviste le regole di esenzione IMU dei terreni agricoli, per effetto del decreto interministeriale del 28 novembre 2014 sono esenti dall'Imu, per l'anno 2014:

- i terreni ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dell'altitudine riportata nell'elenco dei comuni italiani predisposto dall'ISTAT. In particolare, sono esenti dall'Imu i terreni agricoli dei comuni ubicati ad un'altitudine di 601 metri ed oltre. Sono altresì esenti dall'Imu i terreni agricoli dei comuni ubicati ad un'altitudine compresa tra 281 metri e 600 metri, posseduti e condotti (in comodato o in affitto) dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali;
- i terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile, anche se non ricadono in zone montane o di collina;

Successivamente con il decreto legge 24 gennaio 2015, n. 4 è stato disposto che l'esenzione IMU si applica:

- ai terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, ubicati nei comuni classificati **totalmente montani** di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);
- i terreni agricoli, nonché quelli coltivati, posseduti e condotti da coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali o a questi concessi in comodato o affitto, ubicati nei comuni classificati parzialmente montani di cui allo stesso elenco ISTAT.

Detti criteri hanno effetto retroattivo e quindi si applicano anche all'anno d'imposta 2014 con una clausola in base alla quale: se i terreni sono esenti in virtù del D.M. 28 novembre 2014 e imponibili per effetto del D.L. 24 gennaio 2015 restano esenti solo per il 2014.

3.4 **LE NOVITÀ DEL QUADRO RB**

Nel quadro RB (“fabbricati”) di Unico PF 2015 non è più richiesta l’indicazione dell’Imu versata nel periodo cui si riferisce la dichiarazione.

3.4.1 **Fabbricati locati**

Va evidenziato come, in linea generale, i proprietari di **fabbricati locati** versano ordinariamente l’Irpef (cedolare secca in caso di opzione) e l’Imu.

La L. n. 9/2007 ha disposto una particolare agevolazione per i proprietari di immobili locati a soggetti in particolari condizioni di disagio abitativo conseguenti a provvedimenti esecutivi di sfratto, che prevede l’esclusione dal reddito imponibile del fabbricato della quota di reddito relativa al periodo per il quale ha operato la sospensione della relativa procedura esecutiva.

Tale agevolazione è stata prorogata anche per l’anno 2014 dal D.L. n. 150/2013.

3.4.2 **Fabbricati non locati**

Per la determinazione del reddito dei fabbricati non locati, sono confermati anche per l’anno 2014 i criteri previsti per l’anno 2013 in materia di *effetto sostitutivo dell’Imu sull’Irpef* e sulle *addizionali regionali e comunali* dovute con riferimento ai redditi di tali immobili.

3.4.3 **Abitazione principale**

In deroga alla regola generale, nell’ipotesi di accatastamento in categorie “di lusso” (A/1, A/8 e A/9), anche l’abitazione principale può subire l’assolvimento dell’Imu.

Tale fattispecie è identificata con il codice “2” a colonna 12 del quadro RB, la rendita (rivalutata) viene indicata a colonna “16” (“abitazione principale soggetta a Imu”) e sul reddito fondiario non sono dovute Irpef e addizionali.

Ordinariamente, l’abitazione principale e le relative pertinenze non sono assoggettate ad Imu ed il relativo reddito concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini Irpef. La deduzione per l’abitazione principale (articolo 10, comma 3-bis, del Tuir)⁸ ne evita l’assoggettamento ad imposta (ma non per le addizionali).

⁸ Deduzione indicata a rigo RN2

3.4.4 *Fabbricati abitativi situati nello stesso comune nel quale si trova l'immobile adibito ad abitazione principale*

Nell'ambito degli immobili non locati, dal 2013 sussiste una nuova fattispecie: i fabbricati abitativi situati nello stesso comune nel quale si trova l'immobile adibito ad abitazione principale.

Questi, pur se assoggettati ad Imu, vedono concorrere il proprio reddito fondiario al 50% sia alla base imponibile Irpef che a quella delle relative addizionali.

Tali immobili sono indicati al quadro RB, colonna 12, con il codice "3" e la rendita rivalutata va riportata per metà a colonna 17 (immobili non locati non imponibili) e per metà a colonna 13 (tassazione ordinaria).

Diversamente, per la "seconda casa" a disposizione in un Comune diverso da quello in cui si trova l'abitazione principale, l'Imu è effettivamente alternativa all'Irpef, ed il relativo reddito va riportato a colonna "17" del quadro RB.

Con circolare n. 11/E/2014, l'Agenzia ha chiarito che un contribuente che dimora abitualmente in un immobile detenuto in locazione o comodato e che, nello stesso comune, possiede a titolo di proprietà un'unità immobiliare ad uso abitativo non locata assoggettata all'Imu, non dovrà applicare l'Irpef e le addizionali neppure sul 50% del reddito di tale fabbricato.

3.4.5 *Cedolare secca*

Per incentivare i proprietari di alloggi sfitti ad immetterli sul mercato a canone concordato, l'aliquota della cedolare secca, già ridotta lo scorso anno dal 19 al 15%, viene ulteriormente abbassata - per il quadriennio 2014-2017 - al 10%.

La cedolare secca al 10% per chi affitta a canone concordato è estesa, oltre ai Comuni ad alta densità abitativa, anche ai Comuni colpiti da calamità naturali per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza negli ultimi cinque anni.

3.5 **BONUS FISCALE DI 80 EURO**

Il Decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 ha introdotto un “bonus fiscale” in favore dei titolari di redditi di lavoro dipendente (comma 1 dell’art. 49 Tuir) e/o di alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (comma 1 lettere a) , b) , c) , c-bis) , d) , h-bis) ed l) dell’ art. 50 del Tuir), possessori di un reddito complessivo non superiore a 26.000 euro.

La circ. 9/E del 2014 ha chiarito che il bonus è comunque riconosciuto anche in totale assenza di un rapporto lavorativo, purché nel reddito complessivo ci siano anche redditi “sostitutivi” di tale tipologia (Cig, disoccupazione Aspi, mobilità, ecc.). Inoltre, la spettanza del credito non richiede la vigenza di un rapporto di lavoro subordinato o altra attività lavorativa, ma è sufficiente che ci sia stato nel corso del 2014.

La fruizione del bonus richiede che si verifichi la condizione di un’imposta lorda calcolata sui redditi di lavoro dipendente e assimilato, superiore all’importo delle detrazioni per lavoro dipendente di cui al comma 1 dell’art. 13 del Tuir.

Non rileva, invece, la circostanza che l’imposta lorda del contribuente generata dai redditi di lavoro dipendente e assimilati sia ridotta o azzerata da detrazioni diverse (quali, ad es., le detrazioni per familiari a carico o quelle riconosciute per oneri detraibili).

Il credito riconosciuto per l’anno 2014 è stato pari a **640 euro** per i contribuenti con un reddito complessivo superiore a 8.174 euro ma non a 24.000 euro. Per i soggetti con un reddito complessivo compreso tra i 24.000 ed i 26.000 euro, il bonus decresce al crescere del reddito, fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo pari a 26.000 euro⁹.

Si rammenta che il “reddito complessivo” si ottiene sommando tutti i redditi di ogni categoria prodotti nel 2014 dal contribuente, al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze, includendo i redditi assoggettati a cedolare secca ed, invece, escludendo il reddito¹⁰ assoggettato ad imposta sostitutiva del 10%.

L’ammontare del bonus così determinato deve essere rapportato al periodo di lavoro nell’anno, per cui per le assunzioni e/o cessazioni in corso d’anno, ovvero per le sospensioni del rapporto di lavoro senza retribuzione, il credito va riconosciuto in proporzione al periodo lavorato (in base al rapporto “giorni lavorati/365”).

La norma prevede inoltre che l’importo complessivo del bonus spettante debba essere ripartito fra le retribuzioni erogate successivamente alla data di entrata in vigore della norma stessa, a partire dal primo periodo di paga utile.

⁹ In funzione del rapporto tra l’importo di 26.000 €, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di € 2.000. Deve essere applicata la seguente formula $640 \times [(26.000 - R.C.) / 2.000]$.

¹⁰ Premi di produttività e le altre voci di salario legate ad incrementi produttivi.

Il sostituto d'imposta compensa l'importo del bonus erogato utilizzando, fino a capienza, l'ammontare complessivo delle ritenute disponibile in ciascun periodo di paga e i contributi previdenziali dovuti per il medesimo periodo di paga che, quindi, non sono versati per un pari importo¹¹.

In presenza di più contratti con differenti sostituti d'imposta se la somma di tutti i redditi supera gli 8.174 euro e non supera i limiti previsti dalla norma, il bonus spetta in misura unitaria.

Il lavoratore è tenuto a determinare il reddito complessivo percepito nell'anno 2014 e, in caso di previsione di superamento del limite reddituale, comunicare al sostituto la condizione di non spettanza, per consentire al sostituto di recuperare quanto eventualmente erogato fino a quel momento.

I soggetti titolari di redditi di lavoro dipendente e/o assimilati, erogati da un soggetto che non è sostituto d'imposta, (ad es., il datore di lavoro domestico), possono richiedere il "bonus" nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2014.

3.6 DETRAZIONI PER REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE

A partire dal 1 gennaio 2014 ai soggetti che detengono redditi da lavoro dipendente spetta una detrazione così rimodulata:

- **1.880 euro** (1.840 euro sino al 2013), se il reddito complessivo non è **superiore a 8.000 euro**. In ogni caso, l'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690 euro per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato ed a 1.380 euro per i rapporti a tempo determinato. Ciò significa che tali misure minime competono a prescindere dal risultato del calcolo di ragguaglio al periodo di spettanza nell'anno;
- **978 euro** (1.338 euro sino al 2013) se il reddito complessivo è compreso **tra 8.000 euro e 28.000 euro**. Tale importo è aumentato del prodotto tra 902 euro (502 euro nel 2013) e l'importo corrispondente al rapporto tra 28.000 euro (15.000 euro sino al 2013), diminuito del reddito complessivo, e 20.000 euro (7.000 euro sino al 2013);
- **978 euro** (1.338 euro sino al 2013), se il reddito complessivo è compreso **tra 28.000 euro** (15.000 euro sino al 2013) **e 55.000 euro**. In tal caso, la detrazione spetta per la parte

¹¹ La Risoluzione n. 48/E del 7 maggio 2014 ha istituito il **codice tributo "1655"**, utile appunto per il recupero in F24 delle somme erogate, mediante l'istituto della compensazione ex art. 17 D.Lgs. n. 241/1997.

corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 27.000 euro (40.000 euro sino al 2013).

Di seguito si riporta una tabella riepilogativa delle detrazioni per lavoro dipendente del 2014 e 2013

Anno	Reddito complessivo in euro ⁽¹⁾	Importo detrazione ⁽²⁾
2014	fino a 8.000	1.880 ⁽³⁾
	tra 8.001 e 28.000	$978 + [902 \times (28.000 - \text{reddito complessivo}) / 20.000]$
	tra 28.001 e 55.000	$978 \times [(55.000 - \text{reddito complessivo}) / 27.000]$
	oltre 55.000	0

Note

⁽¹⁾ Il reddito complessivo è al netto dell'abitazione principale e relative pertinenza. Nel reddito complessivo va compreso anche il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca.

⁽²⁾ Se il risultato dei rapporti è maggiore di 0, lo stesso si assume nelle prime 4 cifre decimali.

⁽³⁾ L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690 euro per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato e a 1.380 euro per i rapporti di lavoro a tempo determinato.

Anno	Reddito complessivo in euro ⁽¹⁾	Importo detrazione ⁽²⁾
2013	fino a 8.000	1.840 ⁽³⁾
	tra 8.001 e 15.000	$1.338 + [502 \times (15.000 - \text{reddito complessivo}) / 7.000]$
	tra 15.000 e 55.000	$1.338 \times [(55.000 - \text{reddito complessivo}) / 40.000]$
	oltre 55.000	0

Note

⁽¹⁾ Il reddito complessivo è al netto dell'abitazione principale e relative pertinenza. Nel reddito complessivo va compreso anche il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca.

⁽²⁾ Se il risultato dei rapporti è maggiore di 0, lo stesso si assume nelle prime 4 cifre decimali.

⁽³⁾ L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690 euro per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato e a 1.380 euro per i rapporti di lavoro a tempo determinato.

E' stata inoltre eliminata l'ulteriore detrazione, prevista sino al 2013, per i redditi compresi tra 23.000 euro e 28.000 euro.

3.7 CREDITO 'ART-BONUS'

Viene riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 65% per le erogazioni liberali effettuate:

- a sostegno di interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici;
- a sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica (musei, biblioteche, archivi, aree e parchi archeologici e complessi monumentali);
- per la realizzazione di nuove strutture, il restauro e il potenziamento di quelle esistenti delle fondazioni lirico-sinfoniche o di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo.

Il credito d'imposta spetta nei limiti del 15% del reddito imponibile ed è utilizzabile in tre quote annuali di pari importo; la parte di quota annuale non utilizzata è fruibile negli anni successivi.

L'informazione viene riportata nel rigo CR14 del mod. Unico e rigo G9 del mod. 730.

Sezione VII Credito d'imposta erogazioni cultura		CR14	Totale credito	,00
SEZIONE VII - CREDITO D'IMPOSTA PER EROGAZIONI CULTURA				
G9	Spesa totale			,00

Nel prospetto di liquidazione dell'imposta trova evidenza nel rigo RN30 del mod. Unico e rigo 55 del mod. 730.

RN30	Credito d'imposta per erogazioni cultura	1	importo rata spettante	,00	2	Residuo credito	,00	3	Credito utilizzato	,00
55	Credito d'imposta per erogazioni cultura									,00

3.8 CONTRIBUTO SU PENSIONI

L'art. 1, commi 486 e 487, Legge 27 dicembre 2013 n.147 ha reintrodotta, a decorrere dal 1° gennaio 2014 e per un periodo di tre anni, il contributo di solidarietà sugli importi dei trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie complessivamente **superiori a quattordici volte il trattamento minimo INPS**, pari:

- al 6% della parte eccedente il predetto importo lordo annuo fino all'importo lordo annuo di venti volte il trattamento minimo INPS (da 91.251,16 euro a 130.358,8 euro);

- al 12% per la parte eccedente l'importo lordo annuo di venti volte il trattamento minimo INPS (da 130.358,81 euro a 195.538,20 euro);
- al 18% per la parte eccedente l'importo lordo annuo di trenta volte il trattamento minimo INPS (oltre 195.538,21).

In virtù di tale novità è stata introdotta l'informazione del 'reddito al netto del contributo pensioni' nel rigo RC15col1 del mod. Unico e C15col1 del mod. 730.

Sezione VI - Altri dati			
RC15	Reddito al netto del contributo pensioni (punto 173 CU 2015)	1	Contributo solidarietà trattenuto (punto 171 CU 2015)
			2
		,00	,00

SEZIONE VI - ALTRI DATI			
C15	REDDITO AL NETTO DEL CONTRIBUTO PENSIONI (punto 173 CU 2015)	1	CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' TRATTENUTO (punto 171 CU 2015)
			2
		,00	,00

3.9 PREMI DI PRODUTTIVITÀ

Nel 2014 l'imposta sostitutiva sulle 'retribuzioni di produttività' del 10% si applica nel limite massimo di importo agevolabile pari a **euro 3.000** (nel 2013 era di 2.500 euro). Per fruire dell'agevolazione, il lavoratore deve aver conseguito **nel 2013** un reddito da lavoratore dipendente non superiore a **€ 40.000**.

Per le modalità di applicazione dell'agevolazione, si rinvia a quanto era stato stabilito nel **D.p.c.m. 22.01.2013**¹², con riferimento all'agevolazione per il 2013, regole che quindi restano valide anche per il 2014.

¹² Il D.P.C.M. 22.01.2013 ha previsto nuovi vincoli per l'applicazione dell'agevolazione, in particolare, si deve fornire la "prova" che le somme erogate derivino da un effettivo aumento di produttività, competitività ed efficienza dell'impresa.

A tal fine, l'art. 2 del D.p.c.m. 22.01.2013 ha fornito una **doppia nozione di "retribuzione di produttività"**. Per essa, infatti, si intendono:

- le voci retributive erogate, in esecuzione di contratti, con espresso riferimento a **indicatori quantitativi di produttività, redditività, qualità, efficienza, innovazione**, che possono essere, quindi, anche incerti in quanto variabili in funzione dell'andamento dell'impresa;

o, in alternativa:

- le voci retributive erogate in esecuzione di contratti che prevedano l'**attivazione di almeno una misura in almeno 3 delle seguenti 4 aree di intervento**:
 - modifiche dell'articolazione dell'orario di lavoro, sia in relazione ad una programmazione mensile di variazioni della quantità di ore sia alla loro diversa collocazione temporale;
 - programmazione aziendale più flessibile, mediante una programmazione aziendale anche non continuativa, dei periodi di ferie eccedenti le 2 settimane;
 - introduzione di misure che abbiano il fine di rendere compatibile la tutela dei lavoratori con l'utilizzo di nuove tecnologie funzionali all'attività lavorativa;
 - individuazione di criteri di fungibilità delle mansioni e di implementazione delle competenze.

3.10 **ADDIZIONALI REGIONALI E COMUNALI IRPEF**

L'addizionale regionale è l'imposta dovuta alla regione di residenza, calcolata sul reddito complessivo determinato ai fini del pagamento dell'IRPEF stessa.

Ogni regione e Provincia autonoma definisce le specifiche aliquote IRPEF in vigore per i propri contribuenti, entro i limiti fissati dalle leggi italiane. Facoltà della Regione è la differenziazione delle aliquote in base ai livelli di reddito: dal 2015 vige l'obbligo di fare riferimento agli scaglioni (nazionali) di reddito IRPEF¹³.

Rispetto all'anno d'imposta 2014, 18 Regioni e Province autonome hanno, sostanzialmente, mantenuto inalterate l'aliquota.

Lazio, Liguria e Piemonte hanno stabilito aumenti abbastanza consistenti, soprattutto per i contribuenti con redditi che superano i 35.000 euro.

3.11 **ONERI DEDUCIBILI E DETRAIBILI**

3.11.1 **Liberalità alle associazioni di promozione sociale, alle Onlus e ai partiti politici**

L'articolo 15, comma 1.1. del Tuir prevede la detrazione del **26%** per le erogazioni liberali in denaro a favore delle Onlus, e l'articolo 11 del Dl 149/2013 riconosce la stessa aliquota di detrazione anche per le erogazioni liberali¹⁴ in denaro in favore dei partiti politici, iscritti nella prima sezione del registro nazionale appositamente istituito (art. 4 D.L. n. 149/2013), ossia, per i partiti politici è stata innalzata al 26% la percentuale prima fissata al 24%.

3.11.2 **Polizze assicurative**

Dal periodo d'imposta 2014 sono stati differenziati i limiti di detraibilità per i premi di assicurazione.

Per le assicurazioni contro il rischio di morte o invalidità permanente stipulate dal 2001 e per le assicurazioni vita e contro gli infortuni stipulate sino al 2000 il limite è di 530 euro.

Per le assicurazioni contro il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana (deambulazione, alimentazione etc..) il limite è di 1.291 euro.

¹³ L'Emilia Romagna, la Liguria e la Lombardia hanno dovuto rimodulare le proprie aliquote per uniformare i propri scaglioni di reddito a quelli nazionali.

¹⁴ Ammontare massimo ridotto a 30.000 euro.

3.11.3 *Interessi passivi di mutui per l'acquisto di immobili.*

La Circolare n. 11 del 21/5/2014 ha chiarito come sia possibile detrarre gli interessi passivi relativi al mutuo contratto per l'acquisto un'unità immobiliare adiacente alla propria abitazione principale, con l'intenzione di accorparla. Ciò diviene possibile dopo che sia stato realizzato l'accorpamento, risultante anche dalle variazioni catastali relative ad entrambe le unità immobiliari, in modo da risultare un'unica abitazione principale.

Nella citata Circolare si evidenzia anche che, nel caso in cui l'unità immobiliare è stata oggetto di ordinanze di sgombero, in quanto inagibile totalmente o parzialmente a causa di un evento sismico, la variazione della dimora dipenda da cause di forza maggiore che non pregiudicano la fruizione della detrazione per gli interessi passivi ai sensi dell'art. 15, comma 1, lett. b)¹⁵ del TUIR, a condizione che le rate del mutuo siano pagate e tale onere rimanga effettivamente a carico del contribuente.

Deduzione del 20% per acquisto di case da affittare

Per il quadriennio 2014-2017, le persone fisiche non esercenti attività commerciale possono dedurre dal reddito complessivo il 20% degli acquisti, effettuati dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2017, di unità immobiliari a destinazione residenziale, di nuova costruzione oppure oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia o di restauro e di risanamento conservativo, da cedere in locazione entro sei mesi. La locazione deve avere una durata di almeno otto anni ed il canone non può superare determinati ammontari¹⁶.

Sono deducibili anche gli interessi passivi dipendenti da mutui contratti per l'acquisto delle unità immobiliari medesime.

La deduzione viene ripartita in otto quote annuali di pari importo dal periodo d'imposta della stipula del contratto di locazione.

Il limite massimo complessivo delle spese su cui calcolare la deduzione del 20% è di 300 mila euro (deduzione massima di 60 mila euro).

¹⁵ L'art. 15, comma 1, lett. b), del TUIR consente la detrazione per gli interessi passivi nei periodi di imposta in cui l'unità immobiliare è adibita a dimora abituale del contribuente o dei suoi familiari. Le uniche deroghe ammesse sono quelle espressamente previste (i trasferimenti per motivi di lavoro, per i ricoveri e per il personale delle forze armate in servizio permanente).

¹⁶ Il valore indicato nella convenzione comunale stipulata ai fini del rilascio del permesso di costruire relativo agli interventi di edilizia abitativa convenzionata o, in alternativa, non può essere superiore né a quello previsto per i contratti a canone convenzionale o concordato né a quello speciale stabilito per le unità abitative realizzate o recuperate nei Comuni ad alta tensione abitativa.

3.11.4 Agevolazioni fiscali per il risparmio energetico

L'aumento dal 55% al 65% della detrazione Irpef e Ires sugli interventi per il risparmio energetico qualificato degli edifici, in vigore dal 6 giugno 2013, è stato prorogato fino alla fine del 2015 dalla legge di stabilità 2015.

Lo sconto del 65% per gli interventi di risparmio energetico su parti comuni di edifici condominiali, in vigore dal 6 giugno 2013, è stato prorogato dal primo luglio 2015 al 31 dicembre 2015.

Nel modello 730/2015 (Unico 2015) relativo al 2014, quindi, trova adeguata collocazione la detrazione del 65% delle spese sostenute nel 2014 per i lavori sul risparmio energetico degli edifici, effettuati tra il 2014 e il 2015.

La legge di stabilità 2015 ha inoltre:

- aumentato dal 4 all'8% la percentuale della ritenuta d'acconto sui bonifici che banche e Poste hanno l'obbligo di operare all'impresa che effettua i lavori;
- esteso l'agevolazione ad altre tipologie di interventi. In particolare, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2015 si può usufruire della detrazione anche per l'acquisto e la posa in opera di:
 - schermature solari, nel limite di 60.000 euro;
 - impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, nel limite di 30.000 euro.

Un'altra novità è stata introdotta dall'art. 12 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175 che ha eliminato l'obbligo di inviare la comunicazione all'Agenzia delle Entrate per i lavori che proseguono per più periodi d'imposta.

3.11.5 Contributo al SSN attraverso il pagamento RC auto

Il decreto legge n. 102 del 2013, ha cancellato, a partire dal 1 gennaio 2014, la deducibilità Irpef del contributo al servizio sanitario nazionale sulla polizza RC Auto, che diventa in questo modo integralmente indeducibile a partire dalla dichiarazione dei redditi del 2015.

3.11.6 Detrazione per inquilini con contratti di locazione

Affitto di terreni agricoli ai giovani

Ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola di età inferiore ai 35 anni, spetta una detrazione pari al 19 per cento delle spese sostenute per i canoni di affitto dei terreni agricoli, entro il limite di 80 euro per ciascun ettaro preso in affitto e fino a un massimo di 1.200 euro annui (rigo RP73 del mod. Unico o rigo E82 del mod. 730).

RP73 Detrazione affitto terreni agricoli ai giovani	,00
---	-----

E82	DETRAZIONE AFFITTO TERRENI AGRICOLI AI GIOVANI	,00
------------	--	-----

Detrazione per canoni di locazione di alloggi sociali

Ai titolari di contratti di locazione di alloggi sociali adibiti ad abitazione principale spetta una detrazione¹⁷ pari a 900 euro, se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro, e a 450 euro, se il reddito complessivo supera 15.493,71 euro ma non 30.987,41 euro (codice '4' del rigo RP71 colonna 1 (tipologia) del mod. Unico e rigo E71 del mod. 730).

RP71 Inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale	Tipologia	N. di giorni	Percentuale
	1	2	3

E71	INQUILINI DI ALLOGGI ADIBITI AD ABITAZIONE PRINCIPALE	TIPOLOGIA	GIORNI	PERCENTUALE
		1	2	3

Sia la detrazione per affitto di terreni ai giovani che per canoni di locazione di alloggi sociali vengono riportati nel rigo RN12 del mod. Unico e rigo 32 del mod. 730.

RN12 Detrazione canoni di locazione e affitto terreni (Sez. V del quadro RP)	Totale detrazione	Credito residuo da riportare al rigo RN31 col. 2	Detrazione utilizzata
	1	2	3

32	Detrazioni inquilini con contratto di locazione e affitto terreni agricoli ai giovani	,00
-----------	---	-----

3.12 REDDITI DIVERSI DI NATURA FINANZIARIA

I redditi diversi di natura finanziaria, cui fanno riferimento le lettere da c-bis a c-quinquies dell'articolo 67 del Tuir, devono essere dichiarati ed assoggettati ad imposta sostitutiva utilizzando il quadro RT del modello Unico, salvo il caso in cui essi siano conseguiti nell'ambito del risparmio amministrato.

Il DL 66/2014 ha incrementato dal 20% al 26% la tassazione dei proventi derivanti dalla detenzione e/o negoziazione di una vasta platea di prodotti finanziari. L'aumento è entrato in vigore il 1° luglio.

Il provvedimento ha necessariamente comportato una riorganizzazione del quadro RT.

In particolare si evidenzia come la sezione VII sia dedicata alla opportunità di affrancare il costo o il valore di acquisto dei titoli e quote posseduti (fuori l'esercizio d'impresa) al 30/6/2014. Se si è operato l'affrancamento, dal 1° luglio 2014 per la determinazione delle plusvalenze (minusvalenze) può essere assunto il valore al 30/6/2104, in luogo del costo di acquisto.

¹⁷ Il D.L. 47/2014 ha previsto l'applicazione di tale detrazione per il triennio 2014-2016.

3.13 **QUADRO RW**

Il soggetto fiscalmente residente nel territorio dello Stato deve compilare l'apposito quadro RW del modello Unico per dichiarare i beni patrimoniali e le attività finanziarie detenute all'estero.

Profondamente modificato nella dichiarazione relativa all'anno d'imposta precedente (Unico 2014), nella dichiarazione relativa all'anno d'imposta 2014 si registrano alcune novità anche nella compilazione.

L'innovazione più importante riguarda la “**casella 20**”, che deve essere barrata quando il quadro RW viene compilato solo per mettere in evidenza il possesso o la mera disponibilità di beni patrimoniali o finanziari esteri, in assenza di di Ivie o Ivafe¹⁸ dovute. Il quadro viene compilato ai soli fini del monitoraggio.

Va segnalata la modifica alla base imponibile dell'Ivafe. Inizialmente l'imposta comprendeva sia le *attività finanziarie* che i *prodotti finanziari*.

Da quest'anno, quindi, non è più dovuta l'Ivafe, ad esempio, su partecipazioni estere o finanziamenti.

La Legge europea 2013-bis (Art. 9, L. 161/2014) ha limitato l'applicazione dell'Ivafe ai soli “prodotti finanziari” e conti correnti e libretti.

A partire dal periodo di imposta 2014, pertanto, l'Ivafe non è, per esempio, dovuta sui finanziamenti eseguiti a favore di società estere o sui metalli preziosi. Tuttavia, resta ferma la necessità di segnalare tali prodotti ai fini del monitoraggio fiscale.

Sui prodotti finanziari l'aliquota Ivafe è elevata al **2 per mille**, mentre sui conti correnti e sui libretti al portatore resta fissa nella misura di **34,2 euro**.

Per quanto riguarda l'innalzamento da 10 mila euro a 15 mila euro della soglia¹⁹ in base alla quale discriminare l'inserimento nel quadro dei conti correnti esteri e dei libretti al portatore, operata dall'articolo 2 della legge 186/2014, esso non produce effetti nelle dichiarazioni relative all'anno d'imposta 2014, in quanto entra in vigore il primo gennaio 2015.

Il ravvedimento RW dal 2015

Dopo l'approvazione della Legge di Stabilità 2015 a fronte di una mancata presentazione del quadro RW il contribuente può agire secondo le modalità di seguito riportate:

- presentazione del quadro RW nei 90 giorni successivi al termine di presentazione della dichiarazione, la sanzione è di 258 euro è ravvedibile nella misura di 1/9;

¹⁸ Si consideri, ad esempio, la situazione del detentore della nuda proprietà di un immobile estero: il bene va segnalato nel quadro RW, ma l'Ivie verrà versata da altri, cioè l'affittuario.

¹⁹ Soglia costituita dal picco massimo raggiunto dal conto corrente o dal libretto al portatore.

- presentazione del quadro RW entro il termine di presentazione della dichiarazione successiva, le sanzioni del 3% (white list) e del 6% (black list) sono ridotte nella misura di 1/8;
- presentazione del quadro RW il ravvedimento entro il termine di presentazione della dichiarazione successiva a quella dell'anno in cui è stata commessa la violazione, le sanzioni sono ridotte nella misura di 1/7 - Oltre tale termine, la riduzione delle sanzioni è nella misura di 1/6.

Persone fisiche titolari di partita IVA

1. TASSAZIONE FORFETARIA DELLE AGROENERGIE

Con il modello Unico 2015 fa il suo esordio la determinazione forfetaria del reddito per le attività agroenergetiche. La produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali, sino a 2.400.000 kWh anno, e fotovoltaiche sino a 260.000 kWh anno, costituiscono attività connesse ai sensi dell'articolo 2135, terzo comma, del codice civile e si considerano produttive di reddito agrario.

Per la produzione di energia, oltre tali limiti, il reddito delle persone fisiche è determinato applicando all'ammontare dei corrispettivi registrati ai fini dell'imposta sul valore aggiunto il coefficiente di redditività del 25 per cento.

E' possibile optare per la determinazione del reddito nei modi ordinari, previa comunicazione all'ufficio secondo le modalità previste dal DPR 442/97.

Se il contribuente non ha optato per la determinazione del reddito in via analitica, nella colonna 4 del rigo RD10 devono essere riportati i corrispettivi eccedenti i citati limiti, cui dovrà applicarsi il coefficiente del 25 per cento.

2. AGEVOLAZIONE AI GIOVANI AGRICOLTORI CON MENO DI 35 ANNI

A decorrere dal periodo d'imposta anno 2014, l'articolo 16 del Tuir prevede una nuova detrazione a favore dei giovani imprenditori agricoli che lavorino terreni non di proprietà.

Si tratta di una detrazione del 19 % delle spese sostenute per i canoni di affitto dei terreni agricoli, nel limite degli 80 euro per ettaro fino ad un massimo di 1.200 euro annui.

Nella generalità dei casi le detrazioni non consentono il riporto nelle dichiarazioni successive per la parte non utilizzata a riduzione dell'imposta lorda: tuttavia, l'articolo 16 del Tuir prevede che, in caso di "incapienza dall'imposta lorda" (al netto delle detrazioni per carichi di famiglia e delle altre detrazioni di cui all'articolo 13), avvenga il recupero del beneficio quale importo da riportare nella dichiarazione successiva o comunque da utilizzare in compensazione.

3. **CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI RILEVANTI AI FINI TRIBUTARI**

Con Unico 2015 i contribuenti devono compilare un nuovo rigo appositamente predisposto (RS140 in Unico PF) al fine di indicare la modalità di conservazione dei documenti rilevanti ai fini tributari (libro giornale, libro degli inventari, libro dei cespiti ammortizzabili, bilancio d'esercizio, registri Iva, dichiarazioni fiscali, libri sociali, fatture e modulistica relativa ai pagamenti).

La compilazione di tale rigo risulta obbligatoria per tutti gli imprenditori e i lavoratori autonomi, indipendentemente dalla tipologia di conservazione adottata; elettronica o su carta

Nel rigo RS140 va indicato:

- il codice 1, qualora il contribuente, nel periodo di riferimento, abbia conservato in modalità elettronica almeno un documento rilevante ai fini tributari;
- il codice 2, qualora il contribuente, nel periodo di riferimento, non abbia conservato in modalità elettronica alcun documento rilevante ai fini tributari (art. 5, comma 1, D.M. 17 giugno 2014).

Si ricorda che nel 2014 è divenuto obbligatorio utilizzare la fattura elettronica nelle operazioni poste in essere nei confronti delle amministrazioni pubbliche ed a tale obbligo si affianca quello di conservazione in modalità elettronica (articolo 39, comma 3, Dpr 633/1972).

4. **ART BONUS**

L'art.1 del D.L. 31.5.2014, n. 83, "*Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo*", convertito con modificazioni in Legge n. 106 del 29/07/2014, ha introdotto un credito d'imposta per le erogazioni liberali in denaro a sostegno della cultura e dello spettacolo (c.d. **Art bonus**). Si tratta di un *credito di imposta*, pari al **65 per cento** delle erogazioni effettuate nel 2014 e nel 2015, e al **50 per cento** delle erogazioni effettuate nel 2016, in favore dei contribuenti che effettuano erogazioni liberali in denaro per interventi a favore della cultura e dello spettacolo.

Alle persone fisiche che non svolgono attività commerciale il credito d'imposta è riconosciuto nei limiti del **15 per cento del reddito imponibile**, mentre ai titolari di reddito d'impresa il credito d'imposta spetta nel limite del **5 per mille dei ricavi**.

Gli imprenditori individuali che esercitano anche attività commerciale usufruiscono del credito di imposta con le modalità ed i limiti previsti per i titolari di reddito di impresa, se effettuano le erogazioni liberali nell'ambito dell'attività commerciale e, viceversa, gli stessi applicano il regime agevolato in esame con le modalità ed i limiti previsti per le persone fisiche che non esercitano attività commerciale, se effettuano le erogazioni liberali nell'ambito della loro attività personale o istituzionale.

Il credito di imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo e, per i soggetti titolari di reddito di impresa, è utilizzabile tramite compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Al credito "Art Bonus" non si applica il limite generale di compensabilità di 700.000 euro e non si applica neanche la limitazione di cui all'articolo 31 del decreto-legge n. 78 del 2010, che prevede un divieto di compensazione dei crediti relativi alle imposte erariali in presenza di debiti iscritti a ruolo, per imposte erariali ed accessori, di ammontare superiore a 1.500 euro.

Sono disposte incompatibilità con altre norme di agevolazione fiscale per le donazioni per iniziative culturali al fine di evitare che con un'unica liberalità si benefici di più agevolazioni. In particolare per il periodo di vigenza dell'Art bonus è previsto che non si applichino le agevolazioni previste per le persone fisiche dall'art. 15, comma 1, lett. h) ed i) del TUIR e quelle previste per le imprese dall'art. 100, comma 2, lett. f) e g) dello stesso provvedimento.

Il nuovo provvedimento non riguarda invece la disposizione contenuta nella lettera m) del comma 2 dell'art. 100 del TUIR che da quasi quindici anni disciplina il cosiddetto "mecenatismo culturale" attraverso un meccanismo di comunicazioni annuali con il MIBACT e l'Agenzia delle Entrate per i beneficiari dei finanziamenti e donatori.

5. CREDITO DI IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI NUOVI

L'articolo 18 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 (noto come "decreto competitività"), attribuisce ai soggetti titolari di reddito di impresa un credito di imposta per investimenti in beni strumentali²⁰ nuovi, compresi nella divisione 28²¹ della tabella ATECO 2007 e destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, effettuati a decorrere dal 25 giugno 2014 - data di entrata in vigore del decreto competitività - e fino al 30 giugno 2015.

Il credito di imposta è riconosciuto, per gli investimenti di importo unitario almeno pari a euro 10.000²², nella misura del 15 per cento delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media degli investimenti in beni strumentali compresi nella suddetta divisione realizzati nei cinque periodi di imposta precedenti, con facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l'investimento è stato maggiore.

²⁰ Il requisito della "strumentalità" deve essere inerente l'attività esercitata dall'impresa beneficiaria del credito d'imposta. I beni devono essere di uso durevole ed atti ad essere impiegati come strumenti di produzione all'interno del processo produttivo dell'impresa. Sono esclusi i materiali di consumo, ancorché rientranti nella divisione 28 (ad esempio, i toner classificati con il codice 28.23.01 "Fabbricazione di cartucce e toner").

²¹ "Fabbricazione di macchinari ed apparecchiature N.C.A. [non classificabili altrimenti]"

²² Qualora l'impresa realizzi più progetti di investimento nel medesimo periodo agevolabile, la verifica dovrà essere effettuata in relazione a ciascun progetto di investimento unitariamente considerato. Assumono rilevanza, oltre al prezzo del bene anche gli oneri accessori di diretta imputazione (ad esempio trasporto e montaggio), nonché l'eventuale IVA indetraibile.

L'agevolazione si applica a tutti i soggetti titolari di reddito d'impresa, indipendentemente dalla natura giuridica, dalla dimensione aziendale, dal settore economico in cui operano, nonché dal regime contabile adottato, purché effettuino investimenti destinati a strutture produttive ubicate in Italia.

6. DECADENZA DALL'AGEVOLAZIONE RELATIVA ALLE START UP INNOVATIVE

Nel quadro RL è stata inserita la sezione IV da compilare in caso di decadenza dall'agevolazione relativa alle start up innovative.

L'articolo 6 del DM Finanze del 30/1/2014, infatti, prevede che, al verificarsi di condizioni di decadenza, debbano essere recuperate a tassazione le deduzioni già utilizzate, incrementando il reddito imponibile dell'anno per un ammontare pari alle deduzioni fruite.

7. IL QUADRO RT

Il Dl n. 66/2014 ha stabilito, a decorrere dal primo luglio 2014, il passaggio dell'aliquota dal 20 al 26 per cento per la tassazione sostitutiva dei redditi di natura finanziaria.

Il decreto si riferisce genericamente ai redditi di cui all'articolo 44 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) al fine di consentire l'applicazione della nuova aliquota anche ai redditi rientranti fra le fattispecie che non assumono la qualifica di redditi di capitale, essendo percepiti nell'esercizio di attività di impresa²³. Pertanto, anche nel caso in cui le ritenute siano applicate nei confronti di soggetti che, per loro natura, non possono essere titolari di redditi di capitale, le stesse si applicano comunque nella misura del 26 per cento.

Il comma 2 dell'articolo 3 del citato decreto ha conservato l'applicazione di aliquote ridotte per talune tipologie di redditi di natura finanziaria (obbligazioni, titoli pubblici ed equiparati).

L'intervento legislativo ha reso necessaria una ristrutturazione del quadro RT con evidenziazione delle operazioni antecedenti e successive la modifica.

8. STUDI DI SETTORE: ADEGUAMENTO AI FINI IVA

I soggetti non congrui agli studi di settore possono provvedere ad adeguare i propri ricavi/compensi e versare, sul maggior imponibile, le imposte dirette, l'IVA e l'IRAP entro il termine di versamento a saldo delle imposte derivanti da UNICO.

Qualora l'adeguamento riguardi un periodo d'imposta diverso dal primo in cui trova applicazione lo studio di settore o una revisione del medesimo è previsto il pagamento di una maggiorazione del 3% da calcolare sulla

²³ In tale ipotesi, notoriamente, tutti i redditi sono compresi nella categoria del reddito di impresa.

differenza tra ricavi o compensi derivanti dall'applicazione degli studi e quelli annotati nelle scritture contabili. Tale maggiorazione non è dovuta se la differenza non eccede il 10% dei ricavi o compensi annotati nelle scritture contabili.

Con riguardo all'IVA, i maggiori ricavi o compensi comportano l'applicazione dell'IVA con l'aliquota media applicata sulle operazioni attive.

L'aliquota media è quella risultante dal rapporto tra:

- l'IVA sulle operazioni imponibili, diminuita dell'IVA sulle cessioni di beni ammortizzabili;
- il volume d'affari dichiarato, considerando anche le operazioni non soggette a IVA o quelle soggette a regimi speciali.

L'adeguamento agli studi di settore ai fini IVA (quindi, i maggiori corrispettivi e la relativa imposta conseguenti all'adeguamento) con il modello UNICO 2015 vanno indicati nella sezione XXI del quadro RQ (rigo RQ80), anziché nel quadro RS precedentemente utilizzato.

Il versamento della maggiore IVA dovuta deve essere effettuato entro il termine di versamento a saldo delle imposte con Modello F24 (codice tributo "6494").

9. **CANONI DI LEASING**

A partire dal 1/1/2014 si applicano nuove regole di deducibilità ai contratti di locazione finanziaria stipulati da imprese e professionisti.

Se il contratto ha per oggetto **beni immobili** la deduzione dei canoni di leasing è ammessa per un periodo non inferiore a 12 anni a prescindere dalla durata contrattuale²⁴.

Se il contratto ha per oggetto **beni mobili** la deduzione dei canoni di leasing è ammessa per un periodo non inferiore alla metà del periodo di ammortamento a prescindere dalla durata contrattuale.

Se il contratto ha per oggetto **veicoli** a deducibilità limitata i canoni di leasing sono deducibili per un periodo non inferiore al periodo di ammortamento a prescindere dalla durata contrattuale.

²⁴ Se la durata del contratto è inferiore rispetto alla durata minima prevista, i canoni sono deducibili in un periodo di tempo maggiore rispetto a quello di imputazione a Conto Economico e quindi è necessario effettuare delle variazioni in sede di dichiarazione dei redditi.

Società di persone

1. PRESENTAZIONE DICHIARAZIONE ED EFFETTUAZIONE VERSAMENTI

Sino all'anno d'imposta 2013 le dichiarazioni delle società di persone con periodo di imposta non coincidente con l'anno solare *dovevano* essere presentate utilizzando i modelli approvati entro il 31 gennaio dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio.

Già nella Risoluzione n. 92/E del 20 settembre 2011, l'Agenzia delle Entrate aveva affrontato il caso del modello dichiarativo da presentare per una Sas con esercizio sociale da Luglio dell'anno x a Giugno dell'anno x + 1.

L'articolo 7 del Tuir sancisce che per tutti i soggetti Irpef *“l'imposta è dovuta per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma”* sembrando non contemplare la possibile mancata coincidenza tra periodo d'imposta ed esercizio sociale, che, potendo essere liberamente stabilito dallo statuto delle società, può ricadere *“a cavallo”* fra più anni solari.

Tuttavia l'articolo 56, comma 1, del Tuir, richiamando le norme valide per le società di capitali, fa riferimento all'articolo 83, comma 1, in cui si stabilisce che *“il reddito complessivo è determinato apportando all'utile o alla perdita risultante dal conto economico, relativo all'esercizio chiuso nel periodo di imposta, le variazioni in aumento o in diminuzione conseguenti all'applicazione dei criteri stabiliti nelle successive disposizioni”*.

L' Agenzia delle Entrate, nella citata Risoluzione, sostiene che tale disposizione contemperi anche *“l'esigenza operativa di una serie di soggetti economici i quali, alla data di conclusione dell'anno di calendario, non fanno coincidere alcuna interruzione dei cicli di attività sociale”*.

Il reddito di impresa deve essere quello determinato sulla base del conto dei profitti e delle perdite dell'esercizio chiuso in un periodo d'imposta.

Quindi per le società di persone con esercizio non coincidente con l'anno solare il risultato dell'esercizio viene attratto nel periodo d'imposta (anno solare) in cui tale esercizio si chiude (es. esercizio 01.07.2013 - 30.06.2014 da dichiarare nel modello UNICO SP/2015 relativo al periodo di imposta 01.01.2014 - 31.12.2014 da presentare entro il 30.09.2015).

La Circolare 31 del 30 dicembre 2014, al paragrafo 8, chiarisce come, con l'introduzione dell'art. 17 del D.lgs. n. 175/2014 (c.d. *“Decreto Semplificazioni Fiscali”*), viene introdotta la possibilità anche per le società di persone (come già previsto per le società di capitali) di utilizzare i modelli dichiarativi dell'anno precedente, qualora la società abbia un periodo d'imposta a cavallo d'anno.

Operazioni straordinarie.

Sino al 2014 (anno d'imposta 2013), nel caso di trasformazione, liquidazione o altra operazione straordinaria di una società di persone nel periodo compreso tra gennaio e marzo dell'anno, la dichiarazione annuale doveva essere presentata entro il medesimo anno.

Conseguentemente, nell'ipotesi di una trasformazione da Snc a S.r.l che avviene nel mese di febbraio di un anno X, la dichiarazione della Snc dovrebbe essere presentata entro novembre dell'anno X utilizzando i modelli riferiti a tale anno, ancora inesistenti alla data in esame.

Oggi, il Decreto Semplificazioni ha introdotto la possibilità di presentare la dichiarazione con il modello Unico relativo al periodo d'imposta precedente.

Prima del D.lgs. 175/2014 i termini di versamento erano normativamente ancorati all'anno di presentazione della dichiarazione e scadevano in ogni caso il 16 giugno dello stesso anno. Nelle situazioni in precedenza citate, ciò poteva tradursi in versamenti effettuati in largo anticipo rispetto alla presentazione della dichiarazione.

Con la modifica del comma 1 dell'art. 17, D.P.R. n. 435/2001, prevista dall'art. 17, D.lgs. n. 175/2014, se una società di persone, una società semplice o un'associazione professionale è oggetto di un'operazione straordinaria, il versamento delle imposte sui redditi deve avvenire entro il 16 del mese successivo a quello di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione.

2. QUADRO OP

L'art. 16 del D.lgs. n. 175/2014 semplifica le modalità di comunicazione di adesione a particolari regimi speciali, eliminando l'obbligo di inviare apposita comunicazione²⁵, che, invece, viene inserita all'interno della dichiarazione dei redditi.

Il legislatore ha così voluto ridurre le ipotesi in cui il mancato (o non corretto) adempimento di un onere formale determini conseguenze di carattere sostanziale per il contribuente, con eventuali recuperi d'imposta e irrogazione di sanzioni.

Conseguentemente nel modello Unico SP 2015, l'esercizio dell'opzione d'ingresso nel regime di determinazione forfetaria del reddito imponibile delle imprese marittime²⁶ (c.d. "tonnage tax") e, parimenti, quella di rinnovo viene esercitata compilando il quadro OP.

L'opzione va comunicata nel periodo d'imposta a decorrere dal quale si intende esercitare o rinnovare l'opzione.

Nel caso esista un rapporto di controllo verso altre società, l'opzione è comunicata dalla società controllante che dovrà esplicitare anche le controllate.

²⁵ Comunicazione da effettuare entro il termine di tre mesi dall'inizio del periodo di imposta a partire dal quale il contribuente intende fruire del regime opzionale.

²⁶ Cui è dedicato il quadro RJ.

3. MODIFICHE DELLA NORMATIVA SULLE SOCIETA' DI COMODO

A partire dal 2014 è stato ampliato da 3 a 5 anni il periodo di monitoraggio ai fini della individuazione delle società in perdita sistematica.

La circolare 31/E del 30/12/2014 chiarisce che il presupposto per l'applicazione degli aggravati previsti per le società in perdita sistematica è ora costituito da cinque periodi d'imposta consecutivi in perdita fiscale ovvero, indifferentemente, quattro in perdita fiscale ed uno con reddito imponibile inferiore al c.d. reddito minimo, di cui all'art. 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

In deroga a quanto previsto dallo Statuto del contribuente, tale modifica trova applicazione a decorrere dal periodo d'imposta in corso all'entrata in vigore del decreto legislativo che la introduce.

Pertanto, per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, la disciplina sulle società in perdita sistematica si applica per il periodo d'imposta 2014, solo qualora il medesimo soggetto abbia conseguito perdite fiscali per i precedenti *cinque periodi d'imposta* (dal 2009, al 2013) ovvero sia, indifferentemente, in perdita fiscale per quattro periodi (ad esempio, 2009, 2010, 2012 e 2013) e per uno con reddito imponibile inferiore al c.d. reddito minimo (2011).

4. ACE (RS45) NUOVO COEFFICIENTE

L'art. 1, cc. 137 e 138, della Legge n. 147/2013 (c.d. Legge di Stabilità 2014) ha introdotto, in materia di deduzione Ace, l'aumento del beneficio, dall'originario 3,% al 4,% per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014.

Ai fini dell'individuazione dell'importo da assoggettare al coefficiente del 4%, si rammenta come non rilevi la variazione in aumento del capitale proprio, bensì il patrimonio netto risultante dal bilancio al termine di ciascun esercizio, comprensivo di ogni riserva di utile, al netto di eventuali prelevamenti in conto utili, a prescindere dalla circostanza che si tratti di vecchia²⁷ o di nuova formazione.

Per i soggetti Irpef non deve, infatti, essere presa in considerazione la variazione del patrimonio netto, bensì lo stock del medesimo (anche formato da conferimenti in natura) e, pertanto, non hanno alcun rilievo le variazioni in aumento.

5. ATTIVITA' AGROENERGETICHE

La produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali, sino a 2.400.000 kWh anno, e fotovoltaiche, sino a 260.000 kWh anno, **costituiscono attività connesse ai sensi dell'articolo 2135, terzo comma, del codice civile**²⁸ e si considerano produttive di reddito agrario.

²⁷ già esistente nel 2010.

²⁸ Si tratta di attività di manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti ottenuti dal fondo coltivato.

Oltre i limiti citati, il reddito riferibile all'attività di produzione di energia è determinato applicando all'ammontare dei corrispettivi registrati ai fini dell'imposta sul valore aggiunto il coefficiente di redditività del 25 per cento.

Nella colonna 4 del rigo RD10 devono essere riportati i corrispettivi eccedenti i citati limiti, cui dovrà applicarsi il coefficiente del 25 per cento.

6. CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI RILEVANTI AI FINI TRIBUTARI

Il rigo RS40 del modello Unico SP/2015 consente di indicare la modalità di conservazione dei documenti rilevanti ai fini tributari (libro giornale, libro degli inventari, libro dei cespiti ammortizzabili, bilancio d'esercizio, registri Iva, dichiarazioni fiscali, libri sociali, fatture e modulistica relativa ai pagamenti).

Nel rigo RS40 va indicato:

- il **codice 1**, qualora il contribuente nel periodo di riferimento, abbia conservato in modalità elettronica almeno un documento rilevante ai fini tributari;
- il **codice 2**, qualora il contribuente nel periodo di riferimento, non abbia conservato in modalità elettronica alcun documento rilevante ai fini tributari (art. 5, comma 1, D.M. 17 giugno 2014).

Si ricorda che nel 2014 è divenuto obbligatorio utilizzare la fattura elettronica nelle operazioni poste in essere nei confronti delle amministrazioni pubbliche ed a tale obbligo si affianca quello di conservazione in modalità elettronica (articolo 39, comma 3, Dpr 633/1972).

7. ART BONUS

Le imprese che effettuano erogazioni liberali in denaro a sostegno della cultura e dello spettacolo fruiscono di un credito di imposta, pari al 65 per cento delle erogazioni effettuate.

Alle società che non svolgono attività commerciale, il credito d'imposta è riconosciuto nei limiti del 15 per cento del reddito imponibile, mentre a quelle titolari di reddito d'impresa nel limite del 5 per mille dei ricavi.

Il credito di imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo e, per i soggetti titolari di reddito di impresa, è utilizzabile tramite compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

8. CREDITO DI IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI NUOVI

Gli investimenti in macchinari nuovi, per l'importo che eccede la media dell'ultimo quinquennio²⁹, consentono la fruizione di un credito di imposta pari al 15% del costo sopportato. Vanno considerate le acquisizioni (in proprietà o in leasing) di beni strumentali compresi nella divisione 28 della Tabella Ateco 2007, esclusi gli immobili e i beni immateriali, trascurando gli acquisti di costo unitario inferiore a 10 mila euro.

Il credito si potrà compensare nel modello F24 in tre rate annuali di pari ammontare.

9. CANONI DI LEASING

la Legge di Stabilità 2014 ha modificato i periodi di durata minima di deduzione dei canoni, diminuendo il lasso di tempo in cui l'impresa può procedere alla deduzione.

Se il contratto ha per oggetto beni immobili la deduzione dei canoni di leasing è ammessa per un periodo non inferiore a 12 anni a prescindere dalla durata contrattuale.

Se il contratto ha per oggetto beni mobili la deduzione dei canoni di leasing è ammessa per un periodo non inferiore alla metà del periodo di ammortamento a prescindere dalla durata contrattuale.

Se il contratto ha per oggetto veicoli a deducibilità limitata i canoni di leasing sono deducibili per un periodo non inferiore al periodo di ammortamento a prescindere dalla durata contrattuale.

²⁹ escludendo nel calcolo l'esercizio con l'investimento maggiore.